



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

VISTA la Legge 24 novembre 2000, n. 340, e, in particolare, l'art. 22, che istituisce appositi Piani urbani di mobilità quali strumenti per il soddisfacimento dei fabbisogni trasportistici, la riduzione dell'inquinamento e della congestione, nonché il potenziamento dei sistemi di trasporto collettivo e della sicurezza stradale;

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 1, comma 300, che istituisce l'Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale;

VISTA la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il cui articolo 3, comma 7, lettera c), prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata, siano adottate linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile, tenendo conto dei principi previsti nel decreto medesimo;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2017, n. 397, che adotta le "Linee guida per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS)", definisce le procedure di armonizzazione nazionale e individua nell'Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale il sistema di monitoraggio e verifica dei piani;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 agosto 2019, n. 396, che ha modificato e integrato il predetto D.M. 397/2017, disponendo il differimento dei termini per la predisposizione dei piani, stabilendo l'adozione del PUMS quale condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti statali per il trasporto rapido di massa e definendo i criteri di assolvimento dell'obbligo di adozione per i Comuni ricompresi nelle Città metropolitane;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2021, n. 29, con il quale sono stati ulteriormente ridefiniti i termini per la predisposizione e adozione dei PUMS;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 232 dell'8 maggio 2018 che ha definito i compiti e la composizione del Tavolo tecnico di cui al DM 397/2017 ed i successivi decreti ministeriali rispettivamente 9 aprile 2019, n. 137, 23 gennaio 2020, n. 30 e 7 gennaio 2021, n. 7 con cui è stata ampliata la composizione del medesimo tavolo ed i compiti dello stesso;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 novembre 2021, n. 444, che ha fissato al 1° gennaio 2023 la data ultima per la predisposizione e adozione dei PUMS, qualificandone

l'adozione, per l'anno 2022, quale elemento premiale nell'ambito delle procedure di riparto delle risorse disponibili destinate ai nuovi interventi per il trasporto rapido di massa e la mobilità ciclistica;

VISTO l'articolo 8 del Decreto Legge n. 68/2022 (convertito con Legge 108/2022) che prevede che l'Osservatorio di cui sopra rinominato in Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile provveda anche alla acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di elaborazione digitale utili a definire gli elementi minimi per la predisposizione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS);

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1679 del 13 giugno 2024 (Regolamento TEN-T), che, all'art. 3, definisce il "nodo urbano" e, all'Allegato II, individua le città situate al centro di ciascun nodo urbano, stabilendo altresì, all'art. 41, comma 1, lettera b), che gli Stati membri garantiscono l'adozione e il monitoraggio di un PUMS per ciascun nodo urbano entro il 31 dicembre 2027 secondo i requisiti previsti all'articolo 41 e le priorità aggiuntive di cui all'articolo 42 del regolamento stesso;

CONSIDERATO che le città situate al centro di ciascun nodo urbano individuate nell'Allegato II al Regolamento (UE) 2024/1679 sono i Capoluoghi di provincia;

CONSIDERATO che il citato Regolamento (UE) 2024/1679 prevede altresì all'articolo 41 che lo Stato Membro designi un punto di contatto nazionale per i PUMS e istituisca un programma nazionale di sostegno per supportare i nodi urbani nell'adozione e attuazione dei PUMS,

VISTO l'art. 20, comma 2-bis, del decreto-legge 25/25 del 14 marzo 2025 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, che istituisce la Struttura Nazionale di Supporto ai PUMS, all'interno della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, designata quale punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1679;

CONSIDERATO che il Programma nazionale di sostegno è stato inviato in data 21 luglio 2025 alla Commissione Europea con nota RU 5347;

CONSIDERATO che l'Allegato V al Regolamento UE 2024/1679 riporta i nuovi orientamenti di pianificazione della mobilità urbana sostenibile per i nodi urbani ai quali le autorità locali devono far riferimento nell'adottare e monitorare il PUMS, tenendo conto nel contempo dei flussi di trasporto transeuropeo a lunga distanza, come previsto sempre nel citato articolo 41 del Regolamento medesimo;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'aggiornamento delle Linee guida nazionali di cui al citato D.M. 397/2017 e ss.mm.ii., al fine di recepire integralmente i nuovi orientamenti di pianificazione e i requisiti tecnici definiti dall'Allegato V del Regolamento (UE) 2024/1679;

RITENUTO opportuno, nelle more del perfezionamento di tale aggiornamento da attuarsi con decreto ministeriale, definire un regime transitorio che assicuri la conformità dei PUMS già adottati ai nuovi standard europei, salvaguardando l'efficacia decennale dei PUMS vigenti;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la continuità dei processi programmatori avviati, consentendo agli Enti locali di mantenere la validità dei piani esistenti attraverso l'adozione di specifiche integrazioni volte ad adeguare i contenuti minimi previsti dalla richiamata normativa comunitaria;

RITENUTA la necessità di disciplinare criteri di competenza, nonché le modalità di adozione e monitoraggio dei PUMS nei nodi urbani di cui al Regolamento UE 2024/1679, al fine di assicurarne la piena conformità alla normativa europea;

VISTA l'intesa espressa dalla Conferenza unificata, Repertorio atti n. 73/CU dell'11 giugno 2026;

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto, con riferimento ai Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) delle città situate al centro di ciascun nodo urbano individuate nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2024/1679, disciplina la verifica di conformità e l'adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 40 e 41 del Regolamento medesimo nonché i criteri per l'adozione ed il monitoraggio dei medesimi PUMS.
2. La verifica di conformità di cui al comma 1 è effettuata dalla Direzione generale del Trasporto pubblico locale quale Struttura Nazionale di Supporto ai PUMS di cui in premessa, entro il 30 ottobre 2026. Le risultanze dell'attività di verifica sono tempestivamente comunicate al Ministro e alla Conferenza Unificata per i profili di rispettiva competenza.

Art. 2

(Verifica conformità ed adeguamento ai requisiti Regolamento (UE) 2024/1679)

1. I PUMS adottati e/o approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente Decreto sono sottoposti a verifica di cui al precedente articolo 1 al fine di accertarne la coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1679 secondo i seguenti criteri:
 - a) per i nodi urbani ricadenti nel territorio di una Città metropolitana la verifica di conformità ha ad oggetto il PUMS della Città metropolitana, per un ambito territoriale che corrisponde a quello della medesima Città metropolitana, e il Piano copre l'intera estensione del nodo compreso il territorio posto al centro del nodo;
 - b) per i nodi urbani che non ricadono nel territorio di una Città metropolitana, la verifica di conformità ha ad oggetto il PUMS del Comune posto al centro del nodo e l'ambito del Piano copre l'intera estensione del nodo urbano.
2. Gli esiti della verifica sono comunicati agli Enti competenti entro il 30 ottobre 2026. Qualora la verifica di cui al precedente comma 1 evidenzia la necessità di integrazioni rispetto ai contenuti minimi obbligatori, gli Enti competenti, ovvero le Città metropolitane nel caso del precedente comma 1 lettera a) ed i Comuni nel caso del medesimo comma 1 lettera b), dovranno provvedere entro il 30 settembre 2027 all'adozione di un atto di adeguamento tecnico denominato "Integrazione al PUMS", finalizzato esclusivamente a recepire i contenuti minimi mancanti. Entro i successivi 15gg dall'adozione dell'atto di adeguamento tecnico, gli Enti competenti trasmettono lo stesso atto alla Direzione generale del trasporto pubblico locale per la valutazione definitiva, al fine di garantire l'allineamento dei Piani ai requisiti di cui agli articoli 40 e 41 del Regolamento (UE) 2024/1679 entro il 31 dicembre 2027.

2. *bis* I PUMS e i relativi atti di adeguamento devono garantire la coerenza esterna con la pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento ai piani regionali della mobilità e dei trasporti e ai piani regionali di tutela della qualità dell'aria.
3. Gli Enti competenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora adottato il PUMS, devono procedere all'adozione del Piano entro il 31 dicembre 2027 nel pieno rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1. Per i medesimi Enti, gli elaborati del PUMS, ancorché non ancora adottato, possono essere sottoposti alla verifica di conformità di cui ai commi 1 e 2 entro il 30 giugno 2027 al fine di garantire l'allineamento ai requisiti di cui agli articoli 40 e 41 del Regolamento (UE) 2024/1679.
4. Al completamento del processo di adeguamento, e comunque entro il 30 gennaio 2028, la Direzione generale del trasporto pubblico locale predispone una relazione sugli esiti del processo di adeguamento che sarà inviata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Conferenza Unificata.
5. Alla scadenza naturale dei PUMS, gli Enti competenti procedono entro 2 anni alla redazione e alla successiva adozione di un nuovo Piano in conformità all'Allegato V del Regolamento (UE) 2024/1679 e alle nuove Linee guida nazionali di cui al successivo articolo 6. I PUMS devono essere approvati entro 2 anni dall'adozione.

Art. 3

(PUMS di area vasta)

1. È possibile adottare un unico PUMS di area vasta comprendente il territorio di più nodi urbani, al fine di garantire una maggiore aderenza ai reali fabbisogni e bacini di mobilità, l'omogeneità delle politiche di mobilità e la coerenza delle scelte infrastrutturali sul quadrante territoriale intercomunale o interprovinciale.
2. Il PUMS di area vasta deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 40 e 41 del Regolamento (UE) 2024/1679 ed essere adottato entro dicembre 2027.

Art. 4

(Monitoraggio)

1. Secondo quanto previsto dal precedente articolo 2, ai fini della verifica di conformità, gli Enti competenti che hanno adottato e/o approvato il PUMS in data anteriore all'entrata in vigore del presente Decreto, qualora non abbiano già inviato i dati di monitoraggio di cui al DM 297/2017 e ss.mm.ii., dovranno provvedere all'invio dei dati di monitoraggio entro il 30 giugno 2027.
2. Tutti gli Enti competenti sono tenuti, inoltre, alla raccolta e alla presentazione dei dati sulla mobilità urbana nel rispetto degli indicatori, della metodologia e delle tempistiche definite nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 41 del Regolamento (UE) 2024/1679.

Art 5

(Comitato di indirizzo)

1. Come previsto dal programma nazionale di sostegno citato in premessa, il tavolo tecnico PUMS di cui al DM n. 397 del 2017/19, istituito con il DM n. 232/2018 e ssmmii, assume la nuova

denominazione di Comitato di indirizzo ed esercita compiti di natura consultiva e di indirizzo nell'ambito della pianificazione della mobilità urbana sostenibile.

2. Le modalità operative di funzionamento del Comitato, nonché ogni ulteriore aspetto attuativo, sono demandati a successivo decreto ministeriale.

Art. 6

(Nuove Linee guida nazionali)

1. Con successivo decreto ministeriale sono adottate le Linee guida nazionali in materia di Piani urbani di mobilità sostenibile, tenendo conto anche di quanto disciplinato dal presente decreto e dell'allegato V al Regolamento (UE) 2024/1679.

Art. 7

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Per tutto ciò non disciplinato nel presente decreto, si rimanda ai precedenti decreti ministeriali citati in premessa.
2. Il presente decreto acquista efficacia dalla data di registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo

Il Direttore Generale